



# COMUNE DI CELLERE

(Provincia di Viterbo)

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### VERBALE N. 12 DEL 29-07-2015

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU**

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:00 in Cellere nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il SINDACO - EDOARDO GIUSTINIANI.

Componenti	Presenti/Assenti
GIUSTINIANI EDOARDO	Presente
LUCIANI DOMENICO	Presente
MERLO MAURO	Presente
CRABOLU ANTONIO	Presente
PERELLO DANIELE	Presente
RENZI MARSILIO	Presente
OLIMPIERI MARIO	Presente
TELLURI BARBARA	Presente
OLIMPIERI STEFANIA	Assente
PIERMATTEI BERNARDINO	Presente
ROSSINI CONCETTA	Presente

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune ROSSELLA GOGLIORMELLA, incaricato della redazione del verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter delibera, dichiara aperta la seduta.

*Il Presidente*  
EDOARDO GIUSTINIANI

*Il Segretario Comunale*  
ROSSELLA GOGLIORMELLA

Parere di regolarità  
contabile  
(art.48 T.U. 2000)  
Favorevole

Copertura Finanziaria  
(Art.151 comma 4  
T.U.2000)  
Favorevole

Parere regolarità  
Tecnica  
(art. 48 T.U.  
2000)  
Favorevole

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal  
**26-08-2015** al **10-09-2015** al n. **354** del Registro delle Pubblicazioni.

*Il RESPONSABILE ALBO PRETORIO*  
ROBERTA OTTONI

=====

=

ESECUTIVITA'  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

■ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di rinvio a controllo (art.134 comma 3 T.U. 2000);

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 2000);

*Il SEGRETARIO COMUNALE*  
ROSSELLA GOGLIORMELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visti** gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Imposta Municipale Propria (IMU);

**Visto** l'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

**Considerato** che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, del 7,6 per mille per gli altri immobili e del 2 per mille per i fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all'art. 9, comma 3 D.L. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994);

**Considerato** che, con l'art. 1, c. 380, L. n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità anno 2013), sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina di riferimento dell'imposta, disponendo da un lato la soppressione della riserva allo stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e dall'altro la previsione della riserva allo stato del gettito d'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal c. 6, del medesimo art. 13;

**Visto** il DL 102/2013 che, riprendendo quanto già stabilito dall'art. 1 del D. L. 21 maggio 2013 n° 54, convertito con modifiche nella L. 85/2013, trasforma in cancellazione la sospensione del pagamento dell'IMU, prima rata, dovuta per:

- l'abitazione principale e relative pertinenze con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

**Visto** il D.M. 28.11.2014 art. 1 e art. 2 di istituzione e il D.L. n. 4 del 24.01.2015 art. 1 di modifica dell'IMU agricola ;

**Viste** le detrazioni previste al comma 10 art. 13;

**Visti i seguenti comunicati e decreti:**

Comunicato del Ministero Interno del 30 dicembre 2014, Comunicato del 19 marzo 2015, D.M. 13 maggio 2015, che hanno stabilito il differimento, per l'anno 2015, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali rispettivamente al 31/03/2015, al 31/05/2015, al 30/07/2015;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 11/07/2012 con la quale venivano approvate le aliquote nella misura base nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, del 7,6 per mille per gli altri immobili;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano e verificato dal Presidente:  
presenti 10, assenti 1 (Olimpieri Stefania), favorevoli 8, contrari 2 (Piermattei e Rossini);

### DELIBERA

di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote:

**ALIQUOTA DI BASE 0,81 per cento altri immobili ed aree edificabili (art. 13, comma 6 D.L. 201/2011);**

**ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE – categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative PERTINENZE - categorie catastali C2, C6, C7 (art. 13 comma 7 D.L. 201/2011);**

**ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 0,76 per cento (D.M. 28/11/2014 art. 1 e 2 e D.L. 4 del 24.01/2015 art. 1)**